



Home Mission Fondatori Associati Attività Articoli Contatti Iscrizione

Ultimi Articoli

> Mario Deganello, **Overturning della sentenza di proscioglimento emessa in primo grado e "motivazione rafforzata": verso una nuova dimensione del giudizio di appello**

> Paolo Pisano, **Avvocato ed IA**

> Mario Deganello, **Il cosiddetto ergastolo ostativo ai tempi del governo Meloni ... e la Corte Costituzionale sta a guardare**

> Mario Deganello, **"Al di là di ogni ragionevole dubbio": attrazione del significato ma evanescenza del significato**

> Mario Deganello, **La presunzione di innocenza/non colpevolezza: false realtà, mezze verità e tutele effettivamente da implementare**

> Mario Deganello, **La giustizia riparativa: "fiore all'occhiello" o "scommessa azzardata" di cui al D. Lgs. n. 150/2022?**

> Chiara Danna, **L'audizione del minore nel processo penale per adulti. Vulnerabilità e diversificazioni dei metodi di intervista in rapporto alle varie fasce di età**

> Mario Deganello, **L'"efficienza costi quel che costi": rationes ispiratrici e tratti distintivi della cosiddetta riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) – Parte Quinta**

> Mario Deganello, **L'"efficienza costi quel che costi": rationes ispiratrici e tratti distintivi della cosiddetta riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) – Parte Terza**

Categorie

> Tesi (1)

> Vittimologia (6)

> Seminario 2022 (3)

> UE (2)

> Criminologica (5)

> Criminologia (67)

> Cybercrime (11)

> Deontologia (3)

> Diritto Penale (64)

> Editoriale (9)

> Eventi (29)

> Genetica (5)

> Giurisprudenza (54)

> Intelligence (7)

> Investigazioni (41)

> Modelli (11)

> News (108)

> Normativa (46)

> Osservatorio (9)

> Procedura Penale (63)

> Psicologia (16)

> Sicurezza (12)

> Sociologia (6)

> Tavola Rotonda 2018 (6)



Mario Deganello, Overturning della sentenza di proscioglimento emessa in primo grado e "motivazione rafforzata": verso una nuova dimensione del giudizio di appello

Con una recente pronuncia (Cass. pen., Sez. III, n. 27473/2023) il giudice di legittimità interviene, una volta di più, sull'ormai divenuto classico tema del superamento del *decimus* assolutorio di cui alle prime cure a fronte dell'"obbligatoria" rinovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello: al di là del contenuto precettivo (su cui *infra*) dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., quanto precede potendo fondarsi, "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", in esclusiva su ciò (nessun giudizio accettabile di responsabilità sulle "carte", altrimenti detto). Nella vicenda di specie gli imputati LM e LS, condannati dalla Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di assoluzione emanata dal Tribunale di Siena, per avere violato l'art. 256, comma 2, (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", nel dettaglio per avere "organizzato in modo non corretto lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dall'attività del maneggio e dai lavori edili realizzati nel locale in cui si svolge l'attività del maneggio, così permettendo colposamente il loro abbandono in un manufatto censito come bene di valore storico-culturale", bisamavano l'operato del giudice del capoluogo toscano in quanto si era "Illegittimamente omesso di procedere alla rinovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione alle prove dichiarative" pur pronunciandosi in riforma di una sentenza di assoluzione. A dire dei ricorrenti, infatti, "proprio sulla base delle dichiarazioni dei testimoni escussi a dibattimento ... la sentenza di primo grado aveva ritenuto dimostrata la regolarità dell'ordinario ciclo di gestione dei rifiuti prodotti nell'attività del maneggio". È gioco facile per la Corte di Cassazione sottoscrivere l'avanzata doglianza. Osservato che, "ai fini della rinovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto – salvo non attinga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile – è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il tenore del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dai dichiaranti, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", nell'evenienza de qua, benché le propalazioni rese dai testi escussi in primo grado convergessero in verso opposto ("i rifiuti "ordinari" erano smaltiti nei cassonetti posti a breve distanza dai locali nei quali insisteva il maneggio ..., i vari collaboratori, come il maitre e il veterinario, o l'impresa edile, smaltivano in proprio i materiali di risulta delle loro attività, ... eventuali, ulteriori residui erano immessi in un apposito cassone)", la sentenza impugnata epilogava per l'assenza di "un'organizzazione di smaltimento dei rifiuti e che, di questi, quelli pericolosi erano trattati senza alcun controllo". Attribendosi, laonde per cui, un diverso significato al contenuto delle esternazioni de quibus il "ribaltamento" dell'esito assolutorio di cui al giudizio di prime cure avrebbe potuto ottenersi solo ri-esaminando gli, *in temporibus* già sentiti, dichiaranti: il che, nel caso di specie, è ben lungi dall'essere intervenuto.

L'apparente linearità del sunteggiato corpo motivazionale nondimeno dissimula esiti conclamati all'incrocio di una "formidabile" (così qualificata da una significativa pronuncia, di cui a breve, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2022) convergenza della giurisprudenza nazionale con quella europea dei diritti umani e di una affannosa rincorsa, ad opera del patrio legislatore, al descrivendo *jus praetorium*. Stando così le cose giova riflettere sugli antecedenti che hanno determinato l'innesto nel corpo dell'art. 603 c.p.p. dell'alinea da ultimo fatto presente (l'avverbio numerale *bis* è per vero indice di un'interpolazione successiva all'entrata in vigore del codice di rito penale del 1988/1989, dovuta alla l. 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", la cosiddetta "riforma Orlando", dalle generalità dell'allora facente funzioni di Ministro della giustizia) – nel mentre cautelando il lettore che si tratterà di una verifica ostica stante, come del resto già avvertito, l'intreccio "frenetico" di pronunzie giurisprudenziali e di aggiustamenti normativi non sempre mediatamente governati nel loro succedersi. Tutto muove, *more solito* verrebbe da aggiungere, da un ormai risalente "arresto" del giudice dei diritti umani – Dan v. Moldova (n. 1), terza Sezione Corte EDU, 5 luglio 2011 – in cui si giungeva, alla Repubblica ex-sovietica *de qua*, laddove si mirasse a condannare e, di riflesso, ad applicare una pena in grado di appello, con ciò dichiarando l'*overturning* dell'assoluzione resa in prime cure, di mandare ad effetto l'annuncio di cui all'art. 6 §1 CEDU (Convezione Europea di Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali) giusta il tenore del quale "[f]a the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal established by law." E ciò in quanto, nel così orientarsi, la Corte di appello non può, se si vuole che il canone del "giusto processo" non resti letteria morta, esaminare la vicenda sottoposta al suo giudizio a prescindere da un vaglio diretto dei testi di accusa: "coloro a cui si assegna la responsabilità di decidere della (e sulla) colpevolezza/innocenza di un accusato dovrebbero, in linea di principio, essere posti in grado di sentire i testimoni onde attestarne la "fededelegità" tanto più considerando che ciò identifica un "onere" complesso che non può essere soddisfatto dalla mera lettura di quanto detto in primo grado e, poi, raccolto a verbale". Sono parole ormai "scolpite a lettere d'oro" in ogni Manuale di Diritto Processuale Penale nonché ribadite in numerose ulteriori pronunzie dalla Corte EDU (con riguardo allo Stato italiano, ad esempio, cfr. Loreface v. Italy, prima Sezione Corte EDU, 29 giugno 2017 – non inganni la data del *decimus*, si adempierò all'entrata in campo della riforma Orlando ma ad oggetto una vicenda radicatasi ben prima di quell'innesto normativo).

Rebus sic stantibus ci si sarebbe dunque atteso un, se non fulmineo, quantomeno prossimo *restyling* ad opera del legislatore. L'usuale inerzia al proposito manifestata da quest'ultimo determinava l'"investitura supplente" del comparto giurisprudenziale che, nella sua massima espressione (Cass., Sezioni Unite, 5 ottobre 2016, n. 27620/2016), enucleava le linee-guida per la rinovazione dell'istruttoria in appello: "a) il valore di parametri eseguitici da riconoscere ai precetti della Convenzione europea dei diritti umani, come interpretati dalla Corte di Strasburgo; b) l'obbligo del giudice d'appello, per ribaltare il proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d'ufficio, l'esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado; c) la configurazione della prima condanna in appello, in assenza di rinovazione istruttoria, quale vizio di motivazione censurabile di fronte alla Corte di legittimità, in ragione del mancato rispetto del canone decisorio del superamento di ogni dubbio ragionevole, indipendentemente dal richiamo alla violazione della Convenzione europea" (in questo punto le Sezioni Unite sembrando discostarsi dall'insegnamento Dan giacché, valorizzando il profilo del "superamento di ogni dubbio ragionevole" (v. art. 533, comma 1, c.p.p.), paiono volgersi a tutelare la presunzione di innocenza ex art. 6 §2 CEDU – per il Nostro assetto cfr. la formula, non del tutto disposta, di cui all'art. 27, comma 2, Cost. – in luogo del richiamo al *fair trial* ex art. 6 §1, da leggersi in combinato disposto con l'art. 6 §3, lett. d), seme della Convenzione europea, emblema del diffusamente riconosciuto *right to confrontation* – di modo che il contraddittorio per la prova, da indeclinabile principio ispiratore dell'ordinamento, verrebbe depotenziato a metodo di formazione di quella). Comunque sia detto indirizzo appare ribadito, a "stretto giro di posta", da un ulteriore intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sezioni Unite, 19 gennaio 2017, n. 18620/2017), in relazione ad un appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa ad esito di giudizio abbreviato.

È ormai tempo che si intervenga: ed il Legislatore ciò fa, quasi "fuori tempo massimo" verrebbe impietosamente da chiosare, stante la l. 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" (in un "gioco pendolare invertito" stante cui la legge generale ed astratta "segue" il concreto ordito giurisprudenziale e non come usualmente accade, *rectius* dovrebbe accadere, viceversa), cosiddetta "riforma Orlando" dalle generalità dell'allora facente funzioni di Ministro per la Giustizia. Di tal che il giudice ha l'obbligo di rinovare l'istruttoria dibattimentale qualora il giudice ministero appelli una sentenza di proscioglimento "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" Ecco uno dei nodi espliciti da "sciogliere". Per vero è due decisa a Sezioni Unite testè evidenziata, giusta una lettura convenzionalmente orientata dell'art. 603 c.p.p., valorizzavano, all'obiettivo del capovolgimento della sentenza di assoluzione di cui al giudizio di prime cure, in esclusiva ed *apertis verbis*, una diversa "stima" della prova dichiarativa ritenuta "decisiva" dal giudice di primo grado; l'interpolato comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., nella sua dimensione ipertrofica, non pone limite veruno al riguardo legittimando l'appello del titolare la presa puntuale giustappunto "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" e non per un richiesto, alternativo, vaglio ad oggetto una prova "scardinante" ovvero decisiva nel senso usualmente contrassegnato per tale attributo. Inoltre l'"arresto" del 2016 (cosiddetta sentenza Dasgupta, dalle generalità del ricorrente) si era fatto carico di segnalare momenti in cui la "doverosità" del rinnovo dell'istruzione dibattimentale poteva eccipirsi. Da un canto si poneva mente all'evenienza in cui il già escusso non fosse più esaminabile in appello (per morte per infermità o per irreperibilità): quantunque si riaffermasse l'impossibilità di una prima condanna *ex actis* in grado di appello, a fronte di un gravame del pubblico ministero per le ragioni sunnezionate, si mitigava la perentorietà dell'assoluzione rassegnando che restava fermo il dovere del giudice di "accertare sia l'effettiva sussistenza della causa preclusa dalla nuova audizione sia che la sottoscrizione all'esame non dipenda dalla volontà di favorire l'imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo il giudice in tal caso legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni"; *idem* dicasi laddove la fonte dichiarativa si "traducesse" in una persona vulnerabile (per la definizione di siffatta figura cfr. art. 90-quater c.p.p.) nel qual caso è pur tuttavia rimessa al giudice "la valutazione circa l'indeterminabile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria". E sulla medesima lunghezza sembrerebbe disporsi un orientamento, benché minoritario, della Corte Europea dei Diritti Umani (d'ora in innanzi, per acronimo, Corte EDU) stante il quale il giudice alsaziano assicura che non si verifica insoservanza dell'art. 6, comma 1 ("Ogni persona ha diritto ad un'equa e ragionevole udienza entro un termine ragionevole, davanti a un giudice indipendente e imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli viene rivolta ..."), e comma 3, lett. d), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani (d'ora in innanzi, per acronimo, CEDU) ("Ogni accusato ha segnatamente diritto a: ... interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico"); allorché il giudice di appello, predisponendo l'*overturning* della decisione di primo grado, fornisce una motivazione particolarmente approfondita (la "motivazione rafforzata" di cui al titolo del presente commento e del cui "usbergo" ci si avvarrà per sviluppare ulteriori riflessioni sul "Considerato in diritto" della pronuncia a numero d'ordine 27473/2023), che si faccia carico degli errori dal giudice di primo grado, motivazione nondimeno da sottoporre a controllo onde verificare il rispetto di un tale incombenza. Finanche qui, al postutto, nessuna deroga, nessun bilanciamento nel "retrogrado" dettato dell'art. 603, comma 3-bis, del codice di rito penale venendone che allora, quantomeno *prima facie*, risulterebbe sempre interdetto condannare in seconda istanza, a fronte di un esito assolutorio in primo grado, nonostante l'interposto appello del pubblico ministero "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", laddove non si sia proceduto a ri-esaminare i già in *temporibus* ascoltati e ciò giusta il rispetto del canone dell'oralità/contraddittorio nel momento di formazione della prova nonché della regola aurea della presunzione di non colpevolezza, o di innocenza, che dir si voglia, "incistata", quest'ultima, nel limpidio, ad una "scorsa" epidemica, disposto di cui all'art. 533, prima comma, primo periodo, c.p.p.: "[l] giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio").

In un equilibrio ricercato, e a fatica ritrovato, a seguito dell'Interpolazione di cui al comma 3-bis art. 603 c.p.p., l'incessante opera dei pratici ha contribuito a ri-stipulare il tratto definitorio del *novum* di riferimento sia giusta l'angolo visuale soggettivo che giusta l'angolo visuale oggettivo. Dal primo versante, allora, si è sottolineata la necessità della rinovazione istruttoria finanche laddove si voglia ri-esaminare, in seconde cure, od un perito ed/od un consulente tecnico a patto che costoro siano già stati ascoltati in primo grado e che il loro "sapere esperto" sia ritenuto "decisivo" onde riformare la sentenza impugnata nel verso di cui alla norma codicistica (Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2019, n. 14426/2019) come, del resto, è giocoforza epilogare a proposito dell'annullamento, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria (Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 22065/2021); non vale la "conversa" (invece, nel senso che non grava nessuno obbligo, sul giudice di appello, di rinovare la "provvisoria" probatoria allorché, a fronte di una condanna, si intenda optare per l'assoluzione (Cass., Sezioni Unite, 21 dicembre 2017, n. 14800/2017). Difatti, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non traduce, in formula decisoria, la certezza dell'innocenza bensì solo il dubbio sulla medesima (scil: colpevolezza) (cfr. art. 530, comma 2, c.p.p.) venendone, di riflesso, che "l'assoluzione dopo una condanna non deve superare alcun dubbio, perché è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluzione" (dal che è dato evincere, qualora ancora ve ne fosse urgenza di conferma, che le autentiche *rationes decidendi* a fondamento di tale manipolo giurisprudenziale stanno nella tutela della presunzione di innocenza e non nel pieno esplicarsi del *right to confrontation*). Comunque sia "il giudice di appello ... è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado". Quanto da ultimo precedere, pur tuttavia, non esonerà l'organo di secondo grado dal disporre la rinovazione *de qua*: semplicemente ciò non rappresenterebbe una necessità bensì una opportunità da "coltivare" a mente del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 603 c.p.p., laddove il giudice così decida di motivarsi.

Lo scenario *de quo*, già alquanto intricato, si compone poi di tasselli agglutivati. *Ante omnia* un ulteriore "arresto" della Corte EDU: la vicenda è curiosa giacché, in un moto circolare inatteso, essa riconduce al signor Dan il quale, con il suo ricorso al giudice dei diritti umani, aveva innescato la riflessione che ci sta occupando. Egli, preside di scuola, era superiore, assolto in primo grado dall'accusa di avere ricevuto una tangente finalizzata all'immatricolazione a "facilitata" dal riesame dei testimoni di accusa (un mero processo "sulle carte", altrimenti detto). Forte del *judgment* con cui la Corte di Strasburgo condannava lo Stato moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde assicurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendlo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Più nello specifico Dan n. 2 biasima l'operato dello Stato convenuto (dopo il quale il giudice moldavo per violazione dell'art. 6, §1 il Dan chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, Dan v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gradito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *jus dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettua una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali censurandone la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le